

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2298)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1975

Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione delle nuove sedi universitarie della Basilicata e del Molise trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie.

A questa norma si intende dare ora attuazione con il presente disegno di legge. Il provvedimento con cui si istituiscono Università

statali della Basilicata e del Molise, adottato in base a quanto rappresentato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975 con riferimento a Regioni che sono prive di sede universitaria, tiene conto di quanto manifestato dai competenti organi regionali ai quali, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

L'accluso disegno di legge prevede all'articolo 1 l'istituzione dell'Università degli studi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Basilicata, con sede in Potenza, e del Molise, con sede in Campobasso, a decorrere dall'anno accademico 1975-76.

L'articolo 2 stabilisce che l'Università della Basilicata comprende le seguenti facoltà:

a) medicina e chirurgia, con i nuovi corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazione sanitaria ed infermieristica;

b) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile;

c) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

d) agraria, con il corso di laurea in scienze agrarie.

L'Università statale degli studi del Molise comprende le seguenti facoltà:

a) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia aziendale;

b) scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in matematica.

Il medesimo articolo 2 prevede per le Università in questione una struttura dipartimentale, che sarà definita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nello stesso decreto saranno disciplinate, inoltre, le attività successive al conseguimento della laurea.

L'articolo 3 è relativo ai corsi di laurea di nuova istituzione, e cioè ai corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazioni sanitarie e infermieristiche. Al riguardo stabilisce, anche, che con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di laurea, nonché le norme relative all'esercizio professionale e all'accesso ai pubblici impieghi.

L'articolo 4 prevede che nelle suddette Università, fino all'insediamento dei relativi Consigli di amministrazione, le attribuzioni ad esse demandate sono esercitate da appositi Comitati tecnico-amministrativi. A detti Co-

mitati è affidato il compito di provvedere alla organizzazione di tutti i servizi amministrativi in attesa della regolare costituzione del relativo Organo di governo amministrativo.

L'articolo 5 prevede, nel caso che non sia possibile procedere alla immediata costituzione dei Consigli di facoltà, la nomina di Comitati ordinatori. Tali Comitati provvederanno, tra l'altro, ad avviare l'attività didattica, e cesseranno allorquando, attraverso la successiva aggregazione dei professori di ruolo, che verranno a far parte delle Facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costituire i Consigli di facoltà. È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengono introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I Presidenti dei Comitati ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli Organi, i poteri dei Presidi delle Facoltà.

L'articolo 6 detta disposizioni per l'elezione del Rettore delle Università della Basilicata e del Molise che verrà eletto, a maggioranza assoluta, con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico del 1933, dai professori di ruolo componenti i Comitati ordinatori.

È prevista la possibilità dell'esonero del Rettore dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento delle Università. La norma si spiega considerando il carattere particolarmente oneroso dei compiti che gravano sul Rettore nella fase di primo avvio delle Università.

L'articolo 7 stabilisce che entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori saranno emanati gli statuti delle Università di cui trattasi.

L'articolo 8 stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante delle due Università.

I posti di professore, che saranno coperti almeno per il cinquanta per cento mediante

pubblico concorso e per il residuo per trasferimento, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge numero 580 del 1973. Si provvede, invece, ad incrementare, con il presente disegno di legge, il ruolo degli assistenti, i cui posti sono coperti, per il 50 per cento, mediante trasferimento di assistenti in soprannumero nominati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge numero 580 del 1973. La disposizione è intesa a favorire il riassorbimento dei suddetti soprannumerari. Dopo cinque anni — termine massimo in cui saranno prevedibilmente attuati tutti i corsi di studio — e quindi dopo che sarà stato consentito il massimo riassorbimento, la parte residua sarà destinata a pubblico concorso.

Anche per i posti relativi al personale non insegnante si provvede con quelli portati in aumento dai provvedimenti urgenti, tranne che per il personale ausiliario. Per il funzionamento delle Opere universitarie, in assenza di ruoli organici delle Opere medesime, si provvederà mediante utilizzazione del personale non insegnante delle Segreterie universitarie.

L'articolo 9 prevede per le due Università la possibilità di stipulare convenzioni con enti e privati, rinnovabili, di durata ventennale.

L'articolo 10 istituisce in Campobasso l'Istituto superiore di educazione fisica, al

quale si applica integralmente la normativa prevista per l'ISEF statale di Roma dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88. Alla fase di primo avvio dell'Istituto provvederà lo stesso Comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli studi del Molise.

L'articolo 11 costituisce norma di rinvio alla legislazione vigente in materia di ordinamento universitario.

L'articolo 12 prevede lo stanziamento di lire 250 milioni per ciascuna Università, al fine di consentire l'istituzione di biblioteche e laboratori e relative attrezzature e dotazioni ed indica i mezzi di copertura della spesa.

L'articolo 13 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati in lire 1.230.910.000 annue, per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 2.900.000.000, per il finanziamento di ciascuna Università. Detto onere, è bene sottolinearlo, deve essere considerato aggiuntivo agli oneri che faranno capo agli ordinari stanziamenti di bilancio. Ad esempio, per il personale docente, la spesa che dovrà far carico al bilancio in conseguenza del prelievo dei relativi posti dalle istituzioni già effettuate dai provvedimenti urgenti è valutata in lire 1.427.712.000. Parimenti, per il personale non insegnante l'onere è valutato, sempre a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio, in lire 1.139.729.000.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dall'anno accademico 1975-76 sono istituite le Università statali degli studi della Basilicata con sede in Potenza e del Molise con sede in Campobasso.

Le Università su indicate sono comprese tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 2.

L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti Facoltà:

a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazione sanitaria ed infermieristica;

b) ingegneria con il corso di laurea in ingegneria civile;

c) giurisprudenza con il corso di laurea in giurisprudenza;

d) agraria con il corso di laurea in scienze agrarie.

L'Università statale degli studi del Molise comprende le seguenti Facoltà:

a) economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale;

b) scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in matematica.

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento, e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università predette, assicurate anche da parte di enti locali e di privati, riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 9, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà, o, in mancanza, dei Comitati ordinatori di cui al successivo articolo 5, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea sopra indicati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istru-

zione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle Facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento.

Nello stesso decreto sarà disciplinato, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonchè le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche, che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

Art. 3.

I corsi di laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio e in organizzazione sanitaria ed infermieristica, di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente articolo 2, hanno la durata, rispettivamente, di anni cinque e di anni quattro.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la « laurea in tecnologie sanitarie e di laboratorio » e la « laurea in organizzazione sanitaria ed infermieristica ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà stabilito l'ordinamento didattico dei corsi di laurea di cui al precedente primo comma.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia, saranno dettate, per le predette lauree, le norme relative all'esercizio professionale ed all'accesso ai pubblici impieghi.

Art. 4.

Nelle Università istituite con la presente legge, fino all'insediamento dei relativi Consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai Consigli medesimi sono esercitate da Comitati tecnico-amministrati-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi, nominati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 5.

Le attribuzioni demandate al Consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un Comitato ordinatore composto e nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Saranno aggregati al rispettivo Comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna Facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna Facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al Comitato ordinatore.

Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il Consiglio di Facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i Presidi delle Facoltà, i Presidenti dei Comitati di cui ai commi precedenti ne eserciteranno le funzioni.

Art. 6.

Nell prima applicazione della presente legge, il Rettore delle Università della Basilicata e del Molise sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, dai professori di ruolo componenti i Comitati ordinatori.

Il Rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

Art. 7.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge. Per quanto riguarda la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi della Basilicata lo statuto sarà integrato entro 180 giorni dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 2.

Gli statuti andranno in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata e del Molise sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 9.

Le Università degli studi della Basilicata e del Molise potranno stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni, e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 10.

È istituito l'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Campobasso. L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Esso è compreso tra gli Istituti superiori statali previsti e disciplinati dagli articoli 22, 23, 24, e, in quanto applicabile, anche dall'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Alla predisposizione dello statuto, alla regolare costituzione degli organi dell'Istituto in conformità delle norme statutarie e ad ogni altro adempimento necessario per l'avvio del funzionamento dell'Istituto stesso provvederà il Comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli studi del Molise di cui al precedente articolo 4.

Per l'inizio del corso di studio si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 2. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare a tal fine, è adottato su proposta del Comitato tecnico-amministrativo.

Si applica altresì il disposto di cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 12.

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 250 milioni per ciascuna Università di cui alla presente legge.

Art. 13.

All'onere di lire 500 milioni di cui al precedente articolo ed a quelli, valutati, in ragione d'anno, in lire 1.230.910.000 per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 2.900 milioni per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie, contratti quadriennali con laureati e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Posti del personale insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
<i>Facoltà di medicina</i>	
Professori universitari	30
Assistenti universitari	60
<i>Facoltà di ingegneria</i>	
Professori universitari	26
Assistenti universitari	52
<i>Facoltà di giurisprudenza</i>	
Professori universitari	18
Assistenti universitari	27
<i>Facoltà di agraria</i>	
Professori universitari	20
Assistenti universitari	40

TABELLA B

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Posti del personale non insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
Primo dirigente	1
Carriera dir. amm.	4
Carriera concetto amm.	8
Carriera dir. rag.	3
Carriera concetto rag.	3
Carriera esecutiva	40
Carriera direttiva bibliot.	1
Carriera concetto bibliot.	8
Carriera ingegn. uff. tecnici	1
Carriera concetto uff. tecnici	3
Ausiliari	50
Tecnici laureati	25
Tecnici coadiutori	40
Tecnici esecutivi	115
Operai	15

TABELLA C

UNIVERSITA DEL MOLISE

Posti del personale insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
<i>Facoltà di economia e commercio</i>	
Professori universitari	19
Assistenti universitari	25
<i>Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali</i>	
Professori universitari	15
Assistenti universitari	23

TABELLA D

UNIVERSITA DEL MOLISE

Posti del personale non insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
Primo dirigente	1
Carriera dir. amm.	3
Carriera concetto amm.	4
Carriera dir. rag.	2
Carriera concetto rag.	2
Carriera esecutiva	20
Carriera dir. bibliot.	1
Carriera concetto bibliot.	5
Carriera ingegn. uff. tecnici	1
Carriera concetto uffici tecnici	2
Ausiliari	20
Tecnici laureati	10
Tecnici coadiutori	15
Tecnici esecutivi	35
Conservatori e curatori	1
Operai	7